

Venerdì, 26 Giugno 2015 | Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio → [Control panel](#) | [Esci](#)



# I M M I G R A

- [Home](#)
- [Contatti](#)
- [Redazione](#)
- [Disclaimer](#)
- [Privacy](#)
- [RSS](#)
- [Newsletter](#)
- [Sostieni](#)
- [Registrati](#)

- [Archivio](#)
- [Legislazione](#)
- [Circolari](#)
- [Sentenze](#)
- [Libri](#)
- [Domande](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Servizi Demografici](#)
- [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 3070 del 17 giugno 2015 Consiglio di Stato

Diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo - sentenza di condanna in materia di stupefacenti

### Permesso di Soggiorno

**Like** 2,402 people like this. Be the first of your friends. Scopri tutto quello che serve per richiedere il permesso di soggiorno



## Dentisti economici a Roma

Impianti capsule in ceramica  
rapido con Garanzia. Puoi  
Informarti Qui.



### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

#### Il Consiglio di Stato

#### in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

#### SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4352 del 2011, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Panariti, presso il cui studio ha eletto il domicilio in Roma, via Celimontana, 38;  
contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - SEZIONE III n. 02205/2010, resa tra le parti, concernente DINIEGO RINNOVO PERMESSO SOGGIORNO.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista l'Ordinanza n. 3413/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 29 luglio 2011, di accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella udienza pubblica del giorno 14 maggio 2015, il Cons. Salvatore Cacace;

Udito per l'appellato, alla stessa udienza, l'avvocato dello Stato Tito Varrone, nessuno essendo ivi comparso per l'appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

#### FATTO e DIRITTO

L'odierno appellante, cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina, ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo avente nr. M738557, rilasciato in data 18 febbraio 2005 con scadenza 18 febbraio 2007.

Detta istanza è stata respinta dalla Questura della Provincia di Treviso con decreto in data 27 marzo 2009, motivato con riferimento alla esistenza, a suo carico, “di sentenze di condanna emesse nel 1995, nel 1996 e nel 1998, per guida in stato di ebbrezza” ed alla “pendenza di un procedimento penale (si tratta del n. 6635/06 Proc. Rep. Trib. Treviso) in materia di stupefacenti”; elementi di fatto, questi, che hanno indotto il Questore a ritenere che lo straniero sia persona, che per il suo comportamento è pericolosa per la tranquillità e la sicurezza ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1423/1956.

Il T.A.R. per il VENETO ha respinto il ricorso proposto avverso tale provvedimento ( superato da successivo provvedimento in data 1° agosto 2009 confermativo del primo diniego, che il T.A.R. ha peraltro ritenuto, con statuizione rimasta inoppugnata e dunque passata in giudicato, non idoneo a determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto “non riempito con la data dell’eseguita notificazione” ), ritenendo che la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente “sia stata formulata in modo tutt’altro che illegittimo, risultando sorretta, in particolare, da una motivazione sufficiente e coerente” ( pag. 7 sent. ).

Con l’appello all’esame vengono dall’originario ricorrente formulate censure volte a contrastare il contestato giudizio di pericolosità sociale, affermandosi ch’esso non può basarsi, come sarebbe avvenuto nel caso di specie, “esclusivamente sull’elencazione di reati commessi in tempi piuttosto remoti e con condotte non necessariamente sintomatiche di effettiva pericolosità per la tranquillità e la sicurezza” ( pag. 2 app. ).

Si è costituito in giudizio, per resistere, il Ministero dell’Interno.

Con Ordinanza n. 3413/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 29 luglio 2011, è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 14 maggio 2015.

L’appello è infondato.

Parte appellante deduce invero censure che non consentono di superare la corretta analisi compiuta dal Questore col diniego oggetto del giudizio, in ordine alla concreta sua pericolosità sociale.

Emerge infatti, quale specifico elemento ostativo al richiesto rinnovo, una sentenza di condanna del 2007 in materia di stupefacenti ( ex art. 73, co. 1, d.p.r. 309/1990 ) alla pena di anni due di reclusione, relativa ad una condotta, che (pur presa in considerazione nel provvedimento oggetto del giudizio in relazione alle risultanze del procedimento penale pendente anziché alla già intervenuta sentenza di condanna poi sostanzialmente confermata in grado di appello - con sentenza anch’essa emessa prima dell’adozione del provvedimento oggetto del giudizio ma nella motivazione dello stesso ignorata - se si esclude la concessione con quest’ultima della sospensione condizionale della pena), lungi, come sostiene l’appellante, dal rivestire “una minima importanza nell’esecuzione del reato”, si connota per esser egli stato, come risulta dalla motivazione della sentenza penale di primo grado, “pienamente consapevole della natura della merce trasportata che il medesimo aveva appunto cercato frettolosamente quanto vanamente di cacciare fuori dal mezzo, in parte riuscendo a lanciarla dal finestrino aperto e in parte assidendovisi sopra”, sì da risolversi, come conclude la sentenza stessa, “in un vero e proprio concorso”.

La commissione di un siffatto reato ( in relazione alla quale la Sezione ha di recente chiarito ch’è, sovente, "espressione dell'assenza delle condizioni di integrazione nel tessuto sociale, in presenza del danno alla comunità derivante dall'incontrollato spaccio e diffusione di sostanze stupefacenti e del connesso collegamento di chi è a ciò dedito con le associazioni criminali che controllano il traffico

illecito": Cons. St., sez. III, 16.1.2015, n. 112 e 12.3.2015, n. 1289 ), cui si aggiungono condanne più risalenti nel tempo per guida in stato di ebbrezza, nell'insieme dimostrano, ad avviso del Collegio, la congruità della valutazione di pericolosità sociale desunte dall'Amministrazione sulla base della più vasta ponderazione discrezionale di diversi elementi, che prescinde, ed è del tutto autonoma, dagli apprezzamenti posti dal giudice penale a base del riconoscimento delle attenuanti generiche.

Peraltro, a fronte di tali precedenti penali, non risulta che negli ultimi anni il ricorrente abbia svolto alcuna attività lavorativa documentata, permanendo in grado di appello il deficit probatorio rilevato dal Giudice di primo grado circa "lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita idonea a garantire adeguati mezzi di sostentamento" ( pag. 9 sent. ); svolgimento che non può dirsi certo documentato dal rilascio, peraltro sopravvenuto sia al provvedimento impugnato che alla sentenza di primo grado, di una autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, non idonea a confutare l'assunto del Questore circa la sua qualità di persona che vive abitualmente dei proventi di attività delittuose, nella misura in cui essa non è suffragata né da un certificato di iscrizione alla camera di commercio, né da fatture o documentazione fiscale, atte a comprovare l'effettivo esercizio dell'attività e dunque la sua attitudine a procurare redditi all'interessato.

In conclusione, per le ragioni evidenziate, l'appello va respinto.

Le spese del presente grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.

### **P.Q.M.**

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo **respinge** e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali, che liquida in misura pari ad euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.

Cessano gli effetti della Ordinanza n. 3413/2011, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 29 luglio 2011, di accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, per procedere all'oscuramento delle generalità degli altri dati identificativi dell'appellante, manda alla Segreteria di procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima disposizione, nei termini ivi indicati.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 17 Giugno 2015



News



### [Ue. Accordo solo per 40.000 migranti](#)

Dopo una notte di litigi con la maggior parte dei Paesi Ue sul tema dell'immigrazione, Matteo Renzi, ha tenuto una ...

[Leggi tutto »](#)

### [20 giugno 2015. Giornata mondiale del rifugiato](#)

Sabato 20 giugno, Giornata mondiale del rifugiato, Amnesty International Italia prenderà parte alla manifestazione ...

[Leggi tutto »](#)

### [Residenza e rinnovo del permesso di soggiorno per protezione internazionale](#)

Dopo varie segnalazioni da parte di associazioni di cittadini stranieri che lamentano il mancato rinnovo da parte della ...

[Leggi tutto »](#)

### [La costruzione di un muro per fermare gli immigrati illegali](#)

Il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto ha detto che "«l'immigrazione uno dei problemi più seri

che affronta...

[Leggi tutto »](#)

## [Emergenza immigrazione, tanti i casi di scabbia nelle grandi città](#)

Non finisce la battaglia mediatica tra Maroni-Salvini-Zaia e Renzi-Alfano sulla gestione dell'accoglienza dei migranti, ...

[Leggi tutto »](#)

## [Lombardia, minacce di taglio fondi per i comuni che accolgono immigrati](#)

L'Italia nei mesi scorsi aveva chiesto un'equa distribuzione dei migranti salvati nel mediterraneo anche negli altri ...

[Leggi tutto »](#)



zalando

Vai al negozio!

Spedizione **GRATUITA**

The advertisement features a grid of clothing items: two jackets (one yellow and grey, one yellow), two polo shirts (one yellow, one red and yellow), two long-sleeved shirts (one orange, one purple), two pairs of shorts (one yellow, one orange), two pairs of sneakers (one yellow and green, one yellow and blue), and two pairs of sneakers (one yellow and black, one red and white).

## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

## Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2015 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0.1 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [Contatti](#)